



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DEL 16 marzo 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Gian Luigi Bracciale e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 marzo 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 30

A) RECLAMI

Reclamo del sig. Lamberto ZAULI – calciatore della Soc. Vicenza avverso l'ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Vicenza-Roma del 25/2/01 – C.U. n. 326 del 27/2/01).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva al calciatore Lamberto Zauli, tesserato per la Soc. Vicenza, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e della ammenda di lire 3.000.000 per aver simulato, al 25° del secondo tempo, di essere stato sottoposto ad intervento fallosa in area di rigore avversaria, ha proposto tempestivo e motivato gravame il diretto interessato.

Nell'appello il ricorrente sostiene, in fatto, che già nella immediatezza dell'episodio si sarebbe rialzato senza indulgere in proteste, dichiarando di essere inciampato e chiedendo scusa sia al calciatore avversario sia al direttore di gara. La correttezza del comportamento tenuto dal tesserato risulterebbe evidente, a detta dell'interessato, ove fosse ammissibile nella fattispecie la prova televisiva che dimostrerebbe il contatto, ancorchè involontario, tra i calciatori, la non intenzionalità della conseguente caduta ed il successivo comportamento. Lo Zauli chiede pertanto, in via istruttoria, un supplemento di referto dell'arbitro della gara, finalizzato ad attestare il suo atteggiamento corretto, l'assenza di proteste e le scuse immediate, e conseguentemente conclude per l'annullamento della sanzione economica inflitta o, in subordine, una sua riduzione.

Rileva la Commissione come dal referto arbitrale risulti inequivoco il comportamento antiregolamentare del tesserato e pertanto che l'ammenda di lire 3.000.000 in caso di

simulazione commessa in area di rigore, secondo il costante orientamento degli Organi di giustizia sportiva, viene inflitta oltre all'ammonizione in considerazione della particolare slealtà della condotta.

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. FIORENTINA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. LAZIO: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Fiorentina-Lazio del 28/1/01).

Con provvedimento in data 13 febbraio 2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Fiorentina e Soc. Lazio per rispondere entrambe della violazione di cui all'art 6 comma 3 del Cod. Giust. Sportiva, in relazione all'art. 62, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., per i comportamenti posti in essere dai rispettivi sostenitori in occasione della gara Fiorentina-Lazio disputatasi il 28.1.2001.

Dai documenti agli atti del deferimento risulta che:

- durante la gara dal settore dello stadio occupato dai sostenitori della Soc. Lazio sono stati lanciati, al 37° del 1° tempo ed al 14° del 2° tempo, rispettivamente, un razzo luminoso caduto nella curva occupata dai sostenitori della Soc. Fiorentina, e due razzi luminosi sempre diretti verso i sostenitori della Fiorentina e da questi rilanciati verso il settore di provenienza;

- al 30° del 2° tempo dal settore occupato dai sostenitori della Soc. Fiorentina sono stati lanciati 3 petardi esplosivi verso il settore occupato dai sostenitori ospiti.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti alle Società deferite, hanno fatto entrambe pervenire proprie memorie difensive .

La Soc. Lazio, pur stigmatizzando gli episodi riferibili ai comportamenti dei propri sostenitori, rileva come detti comportamenti debbano ritenersi "...in reazione alle provocazioni precedentemente poste in essere dalla tifoseria fiorentina..." e come gli stessi non abbiano arrecato alcun danno a persone o cose in quanto caduti in una parte di curva priva di spettatori.

La Soc. Fiorentina a sua volta rileva come i fatti ascritti "... appaiano immediatamente di lievissima entità"; sulla prima contestazione si osserva come "... il pericoloso bengala..." lanciato dai sostenitori della Soc. Lazio sia stato "allontanato" e solo per questo rilanciato verso la sua provenienza, mentre sul secondo si contesta la relazione del collaboratore dell'Ufficio indagini in quanto il lancio dei 3 petardi esplosivi non sarebbe potuto fisicamente avvenire dalla "curva Fiesole" occupata dai sostenitori della Soc. Fiorentina verso la "curva Ospiti" occupato dai sostenitori della Soc. Lazio mentre la specificazione del lancio verso il settore "Tribuna coperta" "stupisce" la Società ricorrente che afferma di non comprendere come il collaboratore dell'Ufficio Indagini abbia potuto determinare il bersaglio dei lanci.

Entrambe la Società concludevano chiedendo l'irrogazione di una sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il solo Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000 per la Soc. Fiorentina e di lire 20.000.000 per la Soc. Lazio.

L'art. 6 comma 3 del C.G.S. sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri sostenitori e ciò in relazione a quanto disposto dall'art.62 comma 2 delle N.O.I.F.. Detta norma stabilisce che le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori anche in campo esterno.

Dalla dettagliata relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini si evince il grado di pericolosità potenziale dei lanci effettuati dai sostenitori di entrambe le Società, che costituiscono senza possibilità di dubbio pericolo per la incolumità pubblica. L'assenza di conseguenze dannose può essere ascritta solo a fortunate circostanze indipendenti dalla volontà degli incoscienti "lanciatori".

La sanzionabilità del comportamento nasce dalla pericolosità dello stesso, dalla sua potenziale lesività; il non verificarsi dell'evento lesivo implica la minor gravità della contestazione e conseguentemente della sanzione, ma il fatto in sé resta punibile per la sua idoneità di arrecare danno alla pubblica incolumità.

Duole sottolineare come al di là delle stigmatizzazioni di rito, da una parte la Soc. Lazio tenda quasi a giustificare i lanci verso i sostenitori locali come reazione alle provocazione di questi ultimi, e dall'altra la Soc. Fiorentina attribuisca il connotato di pericolosità solo ai razzi lanciati dai sostenitori ospiti, ritenendo che rispedirli al mittente da parte dei propri costituisca invece un prudente allontanamento del pericolo: si ha ragione di ritenere invece che gli stadi non siano e non debbano essere scambiati per poligoni di tiro, e che non esistano giustificazioni od esimenti per comportamenti la cui estrema pericolosità dovrebbe essere unanimemente riconosciuta.

La Commissione Disciplinare ritiene pertanto di dover riconoscere la responsabilità delle Società deferite per i fatti rispettivamente ascritti e conseguentemente delibera di infliggere alla Soc. Fiorentina la sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000 ed alla Soc. Lazio la sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000.

Soc. LAZIO: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. LECCE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Lazio-Lecce del 4/2/01).

Con provvedimento in data 15 febbraio 2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Lazio e Lecce per rispondere entrambe della violazione di cui all'art 6 comma 3 del C.G.S., in relazione all'art. 62, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., per i comportamenti posti in essere dai rispettivi sostenitori in occasione della gara Lazio-Lecce disputatasi il 4.2.2001.

Dai documenti agli atti del deferimento risulta che:

- prima dell'inizio della gara sostenitori della Soc. Lecce lanciavano alcuni fumogeni caduti sulla pista di atletica e, al 2' del 1° tempo, un fumogeno caduto in campo; nel corso della seconda parte della gara reiteravano tali comportamenti;
- in occasione di una rete segnata dalla propria squadra sostenitori della Soc. Lazio lanciavano fumogeni caduti sulla pista d'atletica; comportamento reiterato nella seconda parte della gara.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti alle Società deferite, entrambe hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

La Soc. Lazio, nello stigmatizzare l'accaduto, rilevava come il lancio di fumogeni in occasione della segnatura di una rete costituisca nota di colore "... da considerare parte integrante del tifo non violento". Veniva altresì evidenziato come il fumogeno fosse stato lanciato nella pista d'atletica antistante la Curva Nord occupata dai sostenitori locali.

La Soc. Lecce, dopo avere messo in rilievo l'opera svolta con successo per prevenire fatti di violenza da parte dei propri sostenitori, affermava che il lancio dei fumogeni non aveva creato disturbo allo svolgimento della gara né pericolo agli ufficiali di gara.

Il lancio era avvenuto in concomitanza dell'ingresso in campo delle squadre, sia all'inizio della gara che all'inizio del secondo tempo, "in un contesto festoso e senza alcuna volontà lesiva". Concludeva chiedendo il proscioglimento ed in subordine l'applicazione di una sanzione proporzionata all'entità dei fatti.

Alla riunione odierna, è comparso il solo Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 per la Soc. Lazio e di lire 15.000.000 per la Soc. Lecce.

La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento, lette le memorie difensive e sentito il Procuratore Federale, rileva che l'art. 6 comma 3 del C.G.S. sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri sostenitori e ciò in relazione a quanto disposto dall'art.62 comma 2 delle N.O.I.F.. Detta norma stabilisce che le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori anche in campo esterno.

Nel caso in esame, le intemperanze poste in essere dai sostenitori delle Società incolpate integrano certamente la violazione regolamentare contestata. Poiché trattasi di responsabilità oggettiva, non costituisce scriminante la pur apprezzabile opera di prevenzione svolta dalla Soc. Lecce per prevenire fatti di violenza da parte dei propri sostenitori.

Tenuto conto della rilevanza dei fatti contestati, sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere alla Soc. Lazio l'ammenda di lire 10.000.000 ed alla Soc. Lecce l'ammenda di lire 10.000.000.

Soc. PERUGIA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. JUVENTUS: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Perugia-Juventus del 21/2/01).

Con provvedimento in data 10 febbraio 2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Perugia e Juventus per rispondere entrambe della violazione di cui all'art 6 comma 3 del C.G.S., in relazione all'art. 62, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., per i comportamenti posti in essere dai rispettivi sostenitori in occasione della gara Perugia-Juventus disputatasi il 21.1.2001.

Dai documenti agli atti del deferimento risulta che:

- prima dell'inizio della gara sostenitori del Perugia lanciavano in campo 6 bengala di cui uno in prossimità di alcuni dirigenti della Soc. Juventus ed uno in prossimità di un gruppo di Carabinieri che presidiavano l'imboccatura del tunnel mobile di accesso al campo;
- all'inizio del 2° tempo della gara sostenitori del Perugia lanciavano due petardi ed un bengala, quest'ultimo caduto vicino ad un calciatore della Soc. Juventus, ed altri ancora durante la gara;
- al 44° del 2° tempo sostenitori del Perugia lanciavano nell'area di rigore della Juventus un bastone di legno;
- nel corso della gara sostenitori della Juventus lanciavano in campo due bengala.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti alle Società deferite, entrambe hanno fatto pervenire proprie memorie difensive .

La Soc. Perugia, pur non contestando i fatti ascritti nel loro complesso, affermava come gli stessi non avessero avuto alcuna particolare rilevanza "...né per la qualità né per la quantità..." e che comunque, con particolare riferimento agli episodi registratisi ad inizio gara e ad inizio del secondo tempo, questi avessero avuto più il carattere del festeggiamento che non quello dell'intimidazione.

La Società, ricordando di aver posto in essere ogni attività di controllo e prevenzione consentita e contestando *de jure condendo* l'istituto della responsabilità oggettiva, concludeva chiedendo l'applicazione di una mite sanzione pecuniaria.

La Soc. Juventus evidenziava a sua volta come i fatti contestati "... costituiscano un episodio isolato nell'ambito di un più generale contesto dell'incontro agonistico caratterizzato dalla più assoluta disciplina..." e che dai medesimi non sia derivato alcun nocumento fisico o grave danno alla incolumità delle tifoserie o degli atleti

Alla riunione odierna, è comparso il solo Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000 per la Soc. Perugia e di lire 3.000.000 per la Soc. Juventus.

L'art. 6 comma 3 del C.G.S. stabilisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri sostenitori e ciò in relazione a quanto disposto dall'art.62 comma 2 delle N.O.I.F.. Detta norma sancisce che le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori anche in campo esterno.

Dalla precisa e dettagliata relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini si evince il grado di pericolosità potenziale dei lanci effettuati dai sostenitori del Perugia; bengala accesi che terminano la loro traiettoria "tra i piedi" di dirigenti ospiti e dei Carabinieri costituiscono senza possibilità di dubbio pericolo per la incolumità pubblica. L'assenza di conseguenze dannose può essere ascritta solo a fortunate circostanze indipendenti dalla volontà degli incoscienti "lanciatori".

Il reiterarsi di tali manifestazioni nel corso della gara, e tali tra l'altro da procrastinare l'inizio del 2° tempo di circa due minuti, ed i lanci finali di oggetti all'indirizzo dei calciatori di entrambe le squadre a fine gara, inducono a ritenere sanzionabili detti comportamenti con una ammenda pari a lire 20.000.000 per la Soc. Perugia.

Analogo ragionamento, sia pure con la diversa connotazione del minor numero e minor rilevanza dei fatti ascritti, va seguito per quanto posto in essere dai sostenitori della Soc. Juventus: la sanzionabilità del comportamento nasce dalla pericolosità dello stesso, dalla sua potenziale pericolosità e dalla capacità di arrecare danno alle persone; il non verificarsi dell'evento lesivo implica la minor gravità della contestazione e conseguentemente della sanzione, ma il fatto in sé resta punibile per la sua idoneità di arrecare danno alla pubblica incolumità.

Appare congrua, per tali motivi, la sanzione dell'ammenda determinata in lire 3.000.000.

La Commissione Disciplinare delibera pertanto di dichiarare la responsabilità dei fatti contestati alla Soc. Perugia ed alla Soc. Juventus e di sanzionare la prima con l'ammenda di lire 20.000.000 e la seconda con l'ammenda di lire 3.000.000.

Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Cagliari-Treviso del 4/2/01).

Con provvedimento in data 15 febbraio 2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Soc. Cagliari per rispondere della violazione di cui all'art 6 comma 3 del C.G.S., in relazione all'art. 62, comma 2 delle N.O.I.F., per i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori in occasione della gara Cagliari-Treviso disputata il 4.2.2001.

Dai documenti agli atti del deferimento risulta che:

- prima dell'inizio della gara un gruppo di sostenitori locali, cui le Forze dell'Ordine avevano impedito di portare un megafono sugli spalti, inveivano ed effettuavano un fitto lancio di vari oggetti contro le stesse;
- successivamente un gruppo di sostenitori locali si scontrava con Agenti e Carabinieri lanciando seggiolini divelti e sanitari asportati dai bagni; nei violenti scontri cinque Carabinieri e quattro Agenti riportavano lesioni varie, tra cui una ferita al capo suturata con due punti;
- nel corso della gara sostenitori locali lanciavano in campo fumogeni.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti alla Società deferita, questa ha fatto pervenire proprie memorie difensive .

Si afferma che gli incidenti sarebbero avvenuti all'esterno dello stadio allorché alcuni sostenitori della Soc. Cagliari si accingevano ad entrare introducendo "... come ogni domenica ..." un megafono; il diniego imposto dagli Agenti ed il loro "...violento comportamento..." nei confronti del sostenitore che portava il megafono "... colpito da un serie di violente manganellate... " tanto da renderne "... necessario il trasporto dello stesso all'ospedale...", avrebbe ingenerato la "biasimevole" reazione dei presenti.

La Società afferma che dell'episodio non si sarebbe avuta alcuna percezione o riflesso all'interno dello stadio e nel corso della gara come attestato dal referto di gara dell'arbitro che definisce "normale" il comportamento del pubblico ed alla voce "eventuali incidenti" specifica "nessuno".

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 20.000.000: E' comparso altresì il rappresentante dell'incolpata che ha concluso per la irrogazione di una sanzione minima in considerazione della ininfluenza dei fatti sull'andamento della gara.

La Commissione osserva che l'art. 6 comma 3 del C.G.S. sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri sostenitori e ciò in relazione a quanto disposto dall'art.62 comma 2 delle N.O.I.F.. Detta norma sancisce che le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico su propri campi di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori anche in campo esterno.

La tesi difensiva della Società, tesa a dimostrare che gli incidenti si siano verificati all'esterno dello stadio, appare non fondata. Che l'inizio dei disordini sia avvenuto ai cancelli d'ingresso è indubbio, ma che gli stessi siano proseguiti nell'ambito del complesso sportivo è altrettanto indiscutibile.

Nella fattispecie i comportamenti posti in essere, di violenza totalmente gratuita – ammesso che in occasioni di manifestazioni sportive possa mai parlarsi di violenze giustificabili – protrattisi fino "alla metà del primo tempo" e cessati solo dopo reiterate "cariche" della Polizia, la loro indubbia pericolosità potenziale e lesività effettiva, inducono questa Commissione a ritenere sanzione adeguata, attesa anche l'assenza di precedenti specifici, l'ammenda di lire 20.000.000.

Per questi motivi la Commissione, ritenuta la Soc. Cagliari responsabile della violazione contestata, delibera la irrogazione a suo carico dell'ammenda di lire 20.000.000.

Soc. SIENA: violazione art. 6 bis comma 2 C.G.S. (gara Siena-Cittadella del 14/1/01).

Con provvedimento in data 15 febbraio 2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione la Società Siena per rispondere della violazione di cui all'art 6 bis comma 2 del Cod. Giust. Sportiva per i comportamenti posti in essere dai propri sostenitori in occasione della gara Siena-Cittadella disputatasi il 14.1.2001.

Dai documenti agli atti del deferimento risulta che:

- sostenitori della Società deferita espongono alcuni striscioni portanti scritte incitanti alla violenza ed alla discriminazione territoriale.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagine risulta che i sostenitori della Soc. Siena abbiano esposto lo striscione "Diffidati presenti" per tutta la gara, "98-99 Sturba infame i fighters non dimenticano" (al 40' del 1° tempo per un minuto) "Tiri le bombe al Bibò" (per 3 minuti aveva all'inizio del 2° tempo e successivamente al 20').

Nella relazione veniva spiegato che Sturba è un calciatore tesserato per la Soc. Cittadella e militante nella Soc. Siena nella stagione decorsa, e che Bibò è un bar di Siena abitualmente frequentato da studenti stranieri.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti alla Società deferita, questa ha fatto pervenire proprie memorie difensive.

In via preliminare la Società evidenzia la irrilevante durata di esposizione degli striscioni oggetto del deferimento e la loro inesistente offensività e l'assenza di qualsiasi connotato incitante alla violenza o alla discriminazione territoriale.

Riguardo il primo, secondo la Soc. Siena, trattasi di un gergo abitualmente usato dai sostenitori "per sentirsi vicini e solidarizzare" con gli amici cui è stato inibito l'ingresso allo stadio, senza significare apologia, condivisione o esaltazione di comportamenti sanzionati in via amministrativa.

Lo striscione riferito al calciatore Sturba ricorderebbe "... un passato poco glorioso nelle fila dell'A.C. Siena " da parte del tesserato, mentre per il terzo striscione sarebbe frutto di una "gaffe" da parte del collaboratore dell'Ufficio Indagini, in quanto tale locale, sito nei pressi della Piazza del Campo, sarebbe il ritrovo dei giovani e segnatamente degli studenti dell'Università, principalmente senesi e comunque di ogni provenienza.

A detta della ricorrente l'interpretazione "maliziosa" dell'Ufficio Indagini troverebbe anche l'ostacolo grammaticale del "Tiri" privo di nesso con la restante frase che per avere un contenuto minaccioso o incitante alla violenza dovrebbe essere preceduta dalla parola "tira" o "tiriamo": "Tiri" sarebbe invece il diminutivo affettuoso con il quale i sostenitori locali chiamano il calciatore Tiribocchi, attaccante della Società, ben noto per la potenza dei suoi tiri gergalmente definiti bombe.

La Società concludeva per il proprio proscioglimento ed in subordine per una minima sanzione.

Alla riunione odierna, sono comparsi il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 8.000.000 ed il rappresentante dell'incolpata che ha illustrato i motivi della memoria difensiva.

Osserva questa Commissione come il contenuto complessivo dei tre striscioni risulti integrare la fattispecie prevista dalla norma sanzionatrice. Il primo degli striscioni incriminanti, anche se non esplicitamente di contenuti violento, ha in sé una forte carica di velata minaccia, così come l'ingiurioso striscione nei confronti del tesserato ("non dimenticano").

Riguardo il terzo striscione può evidentemente discutersi sul lessico, la grammatica ed buona sostanza sul "messaggio" ivi contenuto nonché sui destinatari del medesimo: appare tuttavia indubbio che l'accostamento del nome di un locale pubblico e di bombe appaia quanto meno inquietante e l'uso di detta terminologia non può che richiamare situazioni di violenza estrema.

Pertanto la Commissione, ritenuta fondata la contestazione nei confronti della Soc. Siena delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000.

Sig. Giuliano CERULLI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 6 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (in relazione al controllo antidoping gara Lazio-Perugia del 14/10/00).

Con atto dell'8 febbraio 2001 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare il dott. Giuliano Cerulli, responsabile dello staff medico della Soc. Perugia e la Società di appartenenza per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 comma 2 delle NOIF e la Soc. Perugia per responsabilità oggettiva.

Il comportamento antiregolamentare contestato al deferito ha per oggetto la prescrizione e somministrazione ai giocatori del Perugia di integratori in base ad una generica tabella svincolata da necessità terapeutiche dei singoli ed anche in presenza di analisi di laboratorio con valori di assoluta normalità.

Gli interessati facevano pervenire richiesta di audizione del prof. Cerulli, producendo contestualmente lettera indirizzata all'ex allenatore del Perugia sig. Castagner a firma dei sigg. Claudio Ventura e dott. Riccardo Cospite.

Alla odierna riunione sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha richiesto il proscioglimento dei deferiti e la segnalazione del fatto alla Federazione Medici Sportivi.

E' comparso altresì il deferito prof. Cerulli assistito dal proprio difensore che si è associato alla richiesta di proscioglimento, opponendosi alla richiesta segnalazione.

La Commissione, letti gli atti e sentite le parti, osserva che non si ravvisano nel comportamento contestato al prof. Giuliano Cerulli estremi di violazione delle norme di cui all'art.1 comma 1 C.G.S.

La Commissione non ha competenza per valutare il comportamento oggetto del deferimento sotto diversi profili che riguardano la deontologia professionale.

Non ritiene infine la Commissione di accogliere la richiesta di segnalazione alla Federazioni Medici Sportivi in quanto il C.G.S. non le attribuisce un tale potere di iniziativa.

Per questi motivi proscioglie il prof. Giuliano Cerulli e la Soc. Perugia dagli addebiti ad essi ascritti.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 26 marzo 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro